



# Comune di Molinella

Città Metropolitana di Bologna

## REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE (Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

### Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145<sup>1</sup> e concerne:
  - a) il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e
  - b) la disciplina delle modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati a quella parte dell'organizzazione comunale a cui fa capo il Servizio Tributi.

### Articolo 2 – Costituzione del fondo incentivante

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito fondo incentivante.
2. Il fondo incentivante (di seguito Fondo) è alimentato dalle seguenti fonti di entrate, riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
  - a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, nonché le riscossioni derivanti dall'attività di recupero coattivo relativa agli avvisi di pagamento TARI identificati come "Sollecito con irrogazione di sanzioni";
  - b) il 4 % delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dal Comune col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali del comma 2, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione; in alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo.
4. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo è determinata con riferimento alle riscossioni di cui al comma 2 certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

### Articolo 3 – Destinazione del Fondo

- 1 Il Fondo è destinato:
  - a) per un ammontare pari al 20%:
    - a1) all'acquisto di beni o attrezzature a potenziamento degli uffici;
    - a2) all'implementazione delle banche dati e degli applicativi;
  - b) per un ammontare pari all'80% alla remunerazione degli incentivi per i dipendenti del Servizio Tributi e degli altri servizi che collaborano stabilmente nell'attività di accertamento.
2. Ai fini dell'erogazione, la presenza in servizio non dovrà essere comunque inferiore a sei mesi.

#### **Articolo 4 – Trattamento accessorio**

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi facenti capo al Servizio Tributi e il personale di altri servizi che ha collaborato a vario titolo al raggiungimento degli stessi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi facenti capo al Servizio Tributi vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali/quantitativo alla realizzazione degli obiettivi facenti capo al Servizio Tributi e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

#### **Articolo 5 – Attività e obiettivi del Servizio Tributi**

1. L'attività del Servizio Tributi consiste nell'espletamento dei compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del Responsabile di imposta, in conformità alle relative disposizioni legislative, i cui obiettivi vengono identificati e definiti dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.
2. Per recupero dell'evasione deve intendersi l'attività svolta dal Servizio Tributi, diretta al controllo e alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti del Comune di Molinella.
3. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso del Servizio Tributi e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio ed in rettifica, di solleciti, accertamenti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di ruoli coattivi esattoriali.

#### **Articolo 6 – Ripartizione del compenso incentivante**

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del Fondo, il Responsabile a cui fa capo il Servizio Tributi/Entrate allega alla rendicontazione degli obiettivi di PEG/Performance una relazione sulle attività svolte e sul coinvolgimento di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro. In base alla percentuale di partecipazione e tenuto conto di quanto definito nel precedente articolo 2, nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro e confluisce nella relazione sulla performance sottoposta all'approvazione dell'Organismo indipendente di valutazione o di altro organismo equivalente (di seguito OIV).
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale comunale nell'ambito delle seguenti percentuali:
  - Responsabile del Servizio Tributi, massimo 25%;
  - Personale coinvolto nel progetto/i/obiettivi di recupero, minimo 75%.

3. La percentuale del 75% sarà ripartita dal Responsabile a cui fa capo il Servizio Tributi tenendo conto del grado di partecipazione e del risultato di performance dell'anno.
4. La relazione, allegata alle schede finali degli obiettivi, è trasmessa all'OIV che, sulla base del principio che il compenso incentivante deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale, ne valuterà il contenuto ed il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti, esprimendo il proprio parere; qualora l'obiettivo sia raggiunto in misura parziale, gli importi di cui all'articolo 2 dovranno essere riparametrati in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi; nel caso in cui la percentuale sia pari almeno al 95%, l'incentivo sarà erogato per intero.
5. Sulla base degli elementi acquisiti dall'OIV, il Responsabile a cui fa capo il Servizio Tributi dovrà confermare o modificare la proposta di ripartizione e provvedere alla liquidazione per il personale coinvolto.
6. Le somme a favore del Responsabile a cui fa capo il Servizio Tributi saranno liquidate con atto del Responsabile dell'Ufficio del Personale, a cui dovrà essere inviata tutta la necessaria documentazione.
7. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000, l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia.

### **Articolo 7 – Entrata in vigore e disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Relativamente al primo anno di applicazione, si prende a riferimento sia il riscosso di competenza sia il riscosso in conto residui delle entrate Imu e Tari, oggetto di attività di accertamento impositivo, risultanti dal rendiconto 2018.

---

<sup>i</sup> Si riporta di seguito l'art. 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (GU n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62):

“Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.”